



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2018, proposto dalla C.I.Mo.Ter. S.r.l. in proprio quale capogruppo mandataria di una costituenda A.T.I. con l'Impresa Finotti Alberto S.r.l., con la Co.Ge.Se S.a.s., con la Co.Gi.Pa S.r.l., con l'Impresa Scala Santo S.r.l., con l'Impresa Zago S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A

contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Andrea Manzi, Francesco Zanlucchi e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, 5

nei confronti

Italbeton S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cardi e Massimo Zampese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51; Impresa Tomat S.p.A, Cazzaro S.p.A in proprio e quale capogruppo mandataria di una costituenda A.T.I. con la Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., con la LF Costruzioni S.r.l. (Mandante Italbeton), con la Beozzo Costruzioni S.r.l. (Mandante

Italbeton) e con la Andreola Costruzioni Generali S.p.A (Mandante Italbeton) non costituiti in giudizio

per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione I, n. 1161/2017

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e della Italbeton S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Ceruti, Manzi e Cardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Con ricorso recante n. 744/2017, proposto innanzi al T.A.R. per il Veneto, sezione prima, la società C.I.Mo.Ter. s.r.l. impugnava il provvedimento in data 25 maggio 2017 con cui il responsabile unico del procedimento della gara d'appalto per lavori concernenti una cassa di espansione sul torrente Muson, indetta dalla Regione Veneto, aveva confermato la già disposta aggiudicazione in favore della costituenda A.T.I. fra le imprese Italbeton s.r.l. ed altri e, per l'effetto, chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato, con conseguente aggiudicazione e subentro nel contratto in suo favore, oltreché il risarcimento di tutti danni subiti e subendi a causa dell'operato della Regione.

L'odierna appellante, posizionatasi terza all'esito di siffatta gara, deduceva l'attualità e la concretezza del proprio interesse ad agire in giudizio asserendo di aver avuto conoscenza della procedura di rivalutazione della posizione di Italbeton S.r.l. soltanto con la ricezione della nota in data 4 ottobre 2016 di avvio del

procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e che la seconda classificata, impresa Tomat S.p.a., era frattanto stata dichiarata fallita.

Con sentenza n. 1161 del 6 dicembre 2017, il T.A.R. per il Veneto, sezione prima, dichiarava inammissibile il ricorso in considerazione della portata non autonomamente lesiva dell'atto impugnato e rigettava la domanda risarcitoria.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla C.I.Mo.Ter. la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza del T.A.R. Veneto dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso al T.A.R. – Applicazione gravemente errata dei consolidati principi distintivi tra ‘atti meramente confermativi’ ed atti di ‘conferma propria’ – Patente travisamento dei fatti;

2) Ulteriore manifesta erroneità della sentenza del T.A.R. di rigetto della domanda risarcitoria – Errata applicazione dell'art. 124 c.p.a. e dell'art. 1227 cod. civ. – Inesistenza di ogni responsabilità in capo al ATI/C.I.Mo.Ter. in ordine alla mancata tempestiva attivazione di misure di tutela giustiziale.

L'appellante ha altresì riproposto i (quattro) motivi di ricorso già articolati in primo grado e non esaminati dal T.A.R. in ragione del carattere meramente processuale della sentenza in oggetto.

Nell'ambito di tale giudizio si sono costituite e difese la Regione Veneto e l'A.T.I. facente capo a Italcon s.r.l. le quali hanno concluso per l'irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza del ricorso d'appello.

Alla pubblica udienza del 26 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla società C.I.Mo.Ter. S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda A.T.I., avverso la sentenza del T.A.R. del Veneto con cui si è stato dichiarato inammissibile il ricorso e rigettata la domanda cautelare e, per l'effetto, è stato

confermato il provvedimento in data 25 maggio 2017 con cui il R.U.P. della gara d'appalto per lavori concernenti la cassa di espansione sul torrente Muson, indetta dalla Regione Veneto, aveva confermato la già disposta aggiudicazione in favore della costituenda A.T.I. fra le imprese Italcon s.r.l. ed altre.

2. Con il primo motivo di appello la C.I.Mo.Ter. chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere il Tribunale amministrativo dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto rivolto avverso un atto (quello conclusivo del procedimento di annullamento in autotutela dell'iniziale aggiudicazione) da qualificarsi come meramente confermativo (e pertanto inidoneo a determinare una sostanziale riapertura dei termini per l'impugnativa dell'originaria aggiudicazione, ormai irrimediabilmente decorsi).

2.1. Il motivo è fondato.

Si osserva al riguardo che il primo Giudice ha condivisibilmente impostato i termini generali della questione muovendo dalla distinzione fra la nozione di 'atto meramente confermativo' e quella di 'atto di conferma in senso proprio', ma ha poi declinato tali presupposti in modo non corretto in relazione alla vicenda per cui è causa.

Il primo Giudice ha infatti richiamato in modo corretto il consolidato orientamento secondo cui può essere qualificato come atto di conferma in senso proprio (e in quanto tale suscettibile di determinare una nuova lesione nella sfera giuridica dei destinatari e di giustificare una autonoma impugnativa) soltanto quello adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi (sul punto – *ex multis* -: Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867; *id.*, IV, 9 febbraio 2018, n. 839; *id.*, IV, 24 novembre 2017, n. 5481).

E' stato osservato al riguardo che non può considerarsi meramente confermativo di un precedente provvedimento l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché solo

l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio- sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata - può condurre a un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (in tal senso: Cons. Stato. V, 3807 del 2018, cit.). Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (*ivi*).

Nell'applicare i richiamati orientamenti alle peculiarità del caso in esame il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il provvedimento in data 25 maggio 2017 (con cui la competente Direzione regionale aveva concluso il procedimento di autotutela avviato in data 4 ottobre 2016 escludendo l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione) presentasse carattere meramente confermativo, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto soltanto avverso il richiamato provvedimento conclusivo.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto che il procedimento di autotutela *“è stato ‘chiuso’ dal R.U.P. con una nota, dotata di una scarna motivazione, con la quale, al di là di schematici passaggi, non si rimette in discussione la legittimità dell'aggiudicazione della gara in favore della Italbeton, né tale aggiudicazione diviene oggetto di una determinazione conclusiva di tipo confermativo sulla base di una nuova valutazione degli interessi coinvolti (...)”*.

Ma il punto è che, dall'esame del richiamato provvedimento conclusivo in data 25 maggio 2017 emerge – e contrariamente a quanto rilevato dal primo Giudice – che la conclusione negativa del procedimento di autotutela sia stata disposta all'esito di una nuova, articolata ed effettiva valutazione della fattispecie, con particolare riguardo alla comparazione fra i diversi interessi in gioco.

Basti osservare al riguardo:

- che, nel motivare in ordine alle ragioni generali sottese alla richiesta autotutela, la Regione osservava che *“per la natura e tipologie delle opere da realizzare previste nel progetto definitivo (...) gli elaborati progettuali predisposti per l'appalto delle opere in argomento contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti al fine di una corretta progettazione delle opere stesse”*;
- che, nel motivare in ordine ai diversi interessi coinvolti, la stazione appaltante rilevava (con motivazione tutt'altro che di stile) che *“sussistono prioritari interessi pubblici alla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto finalizzate alla sicurezza idraulica della città di Castelfranco Veneto e dei Comuni limitrofi, già gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2010”*;
- che la Regione osservava altresì che *“[sussiste] un evidente e prioritario interesse pubblico all'attuazione, in tempi celeri, degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico di cui sopra”*.

Non risulta quindi confermata in atti la statuizione del primo Giudice il quale ha ritenuto che le valutazioni di interesse pubblico sottese alla conclusione del procedimento di autotutela fossero fondate su argomenti tautologici e di mero stile, sì da configurare il richiamato atto conclusivo come ‘meramente confermativo’ (e in quanto tale insuscettibile di autonoma impugnativa).

2.2. Il ricorso di primo grado era quindi ammissibile, ragione per cui è onere di questo Giudice di appello esaminare i motivi di ricorso già proposti in primo grado e non esaminati dal T.A.R. in ragione del carattere meramente processuale della decisione impugnata.

3. L'appello in epigrafe è tuttavia infondato nel merito.

4. Con il primo dei motivi riproposti in appello la C.I.Mo.Ter. lamenta che illegittimamente la Regione avrebbe rifiutato l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione in favore della Italbeton nonostante la mancata indicazione – nell'ambito della compagine dell'aggiudicataria – del nominativo del geologo.

Nella tesi dell'appellante, infatti, l'espressa indicazione del nominativo del geologo si sarebbe resa necessaria in considerazione del fatto che la relazione geologica (anche a prescindere dalla sua espressa indicazione nell'ambito della *lex specialis* di gara e in virtù delle previsioni di cui al d.P.R. 207 del 2010 e di cui al D.M.14 gennaio 2008) costituisce un elemento essenziale del progetto definitivo e di quello esecutivo, con la conseguenza di rendere necessaria per ciascun concorrente l'indicazione del professionista il quale procederà alla predisposizione della relazione geologica (da intendersi quale allegato necessario della progettazione esecutiva).

In mancanza di tale (necessaria) indicazione l'aggiudicazione in favore della Italbeton risultava irrimediabilmente illegittima e avrebbe dovuto condurre (in modo altrettanto necessario) all'annullamento dell'aggiudicazione. Di qui l'illegittimità del diniego di annullamento in autotutela opposto dalla Regione Veneto

Con il secondo dei motivi riproposti in appello la C.I.Mo.Ter. lamenta che il provvedimento regionale di diniego di autotutela risulterebbe censurabile anche per avere affermato (ma in assenza di effettive ragioni giustificatrici) l'assenza di un interesse pubblico diretto, concreto e attuale alla rimozione dell'aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria.

4.1. I due motivi non possono trovare accoglimento.

Va osservato in via preliminare che la peculiarità che caratterizza la presente vicenda contenziosa (rispetto ad analoghe vicende inerenti l'aggiudicazione di appalti pubblici) consiste in ciò, che l'oggetto dell'impugnativa non è rappresentato dall'originaria aggiudicazione (di cui in tesi si contesta l'illegittimità), bensì dal diniego del suo ritiro in autotutela (diniego che risulterebbe opposto in violazione dell'articolo 21-*nonies* della l. 241 del 1990).

Ne consegue che, al fine di ottenere l'annullamento dell'originaria aggiudicazione, l'odierna appellante non potrebbe limitarsi a dimostrare l'illegittimità dell'originario operato della stazione appaltante, ma dovrebbe altresì dimostrare che la stessa abbia erroneamente apprezzato la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni che, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della l. 241 del 1990 risultano necessari affinché si possa far luogo all'annullamento in autotutela (con particolare riguardo alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento dell'atto illegittimo).

In assenza anche di uno solo dei richiamati presupposti legali (illegittimità dell'atto oggetto del procedimento di autotutela, valutazione dei diversi interessi coinvolti, ragionevolezza del termine) l'impugnativa avverso il diniego di autotutela non potrebbe comunque trovare accoglimento.

4.2. Ebbene, riconducendo i presupposti appena richiamati alle peculiarità del caso in esame, emerge l'insussistenza dei presupposti per contestare gli esiti del procedimento di autotutela quanto meno in relazione alla valutazione comparativa dei diversi interessi – pubblici e privati – nel caso di specie coinvolti.

Come si è anticipato in precedenza, infatti, la Regione Veneto, nel concludere (con l'atto in data 25 maggio 2017) il procedimento di autotutela e nell'escludere l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della Italbeton, ha fornito una duplice motivazione a sostegno del diniego di autotutela:

- in primo luogo ha affermato che *“sussistono prioritari interessi pubblici alla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto finalizzate alla sicurezza idraulica della città di Castelfranco Veneto e dei Comuni limitrofi, già gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2010”*;
- in secondo luogo ha affermato che *“[sussiste] un evidente e prioritario interesse pubblico all'attuazione, in tempi celeri, degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico di cui sopra”*.

Si tratta di valutazioni che risultano esenti da profili di palese abnormità e irragionevolezza e che, pertanto, non giustificano le rubricate censure di illegittimità formulate in relazione agli esiti del procedimento di autotutela.

Osserva il Collegio che nessuno dei rilievi formulati dall'appellante risulta idoneo a palesare l'illegittimità della determinazione impugnata in primo grado.

Non solo, quindi, l'amministrazione non ha individuato prevalenti ragioni di interesse pubblico che deponessero nel senso della rimozione in autotutela dell'aggiudicazione; ma – addirittura – la stessa ha in contrario individuato puntuali ragioni di interesse pubblico a sostegno della salvaguardia dello *status quo*.

4.2.1. Si osserva in primo luogo che non risulta persuasivo l'argomento secondo cui il diniego di ritiro in autotutela non tutelerebbe in modo adeguato l'interesse pubblico alla piena sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio interessato.

L'appellante non fornisce infatti alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che la previsione di una relazione geotecnica (e non anche di una relazione geologica) non assicurerebbe un adeguato livello di sicurezza in relazione alle peculiarità dell'area e ai rischi connessi.

L'appellante inoltre avanza (ma in modo del tutto ipotetico, e quindi inammissibile) il dubbio che la carenza della relazione in parola potrebbe addirittura presentare profili di rilievo penale in relazione alle previsioni di cui alla l. 2 febbraio 1974, n. 64 (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*).

Tuttavia, in assenza di una adeguata specificazione delle ragioni a sostegno di tale deduzione, della stessa non può tenersi conto ai fini del decidere.

4.2.2. Si osserva in secondo luogo che la dilazione dei tempi di realizzazione degli interventi per cui è causa (aventi ad oggetto la costruzione di una cassa di espansione sul torrente Muson) non destituisce di fondamento – ma anzi rafforza – l'esigenza di accelerare il più possibile gli interventi in parola.

Nel risulta quindi confermata anche sotto tale aspetto la motivazione sottesa al diniego di ritiro in autotutela.

Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alla circostanza per cui gli eventi alluvionali che indussero a concepire l'intervento in questione fossero piuttosto risalenti nel tempo (ottobre 2010). Tale circostanza infatti, non elide – ma semmai rafforza – l'interesse a che siano tempestivamente realizzate le opere idonee ad evitare nel futuro le conseguenze di un possibile evento alluvionale analogo a quello del 2010.

5. Le osservazioni dinanzi svolte *sub* 4 risultano di per sé idonee ad escludere l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado (difettando nel caso in esame uno degli indefettibili presupposti perché si potesse procedere all'annullamento in autotutela).

Il ricorso in epigrafe risulta quindi per ciò stesso infondato.

Osserva comunque il Collegio che l'appello non risulta fondato neppure nella parte in cui censura la motivazione fornita dalla Regione nell'atto conclusivo del procedimento di autotutela in relazione alla carenza della relazione geologica (e per la conseguente carenza della figura stessa del geologo).

Come si è anticipato, la Regione ha ritenuto al riguardo che *“per la natura e tipologie delle opere da realizzare previste nel progetto definitivo (...) gli elaborati progettuali predisposti per l'appalto delle opere in argomento contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti al fine di una corretta progettazione delle opere stesse”*.

La C.I.Mo.Ter. osserva al riguardo che la carenza – nell'ambito della documentazione presentata dalla Italbeton – della relazione geologica (e l'assenza dello stesso professionista geologo nell'ambito della sua compagine) avrebbero dovuto necessariamente comportare la sua esclusione dalla gara, non risultando tali carenze in alcun modo emendabili neppure attraverso il c.d. 'soccorso istruttorio'.

Secondo l'appellante, del resto, la necessità di tale relazione nell'ambito della progettazione esecutiva (e, prima ancora, nell'ambito della progettazione definitiva) risulterebbe senza dubbio dal disposto degli articoli 24, 26, 33 e 35 del d.P.R. 207 del 2010, nonché dall'impossibilità di subappaltare le prestazioni proprie del professionista geologo (in tal senso l'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

L'appellante osserva poi che, pur non emergendo con chiarezza se la progettazione definitiva predisposta dalla stazione appaltante comprendesse o meno la relazione geologica (la Regione non avrebbe infatti mai chiarito in modo univoco tale aspetto), in nessuna delle due ipotesi l'impresa partecipante avrebbe potuto esimersi dal predisporre a propria volta la relazione in questione.

In particolare:

- nel caso in cui il progetto definitivo posto a base di gara comprendesse la relazione geologica, ciascun concorrente avrebbe avuto l'obbligo di predisporre a propria volta un'analoga relazione, in virtù del principio di necessaria corrispondenza fra gli allegati tecnici;
- nel caso in cui, invece, il progetto definitivo non comprendesse tale relazione, le concorrenti non avrebbero comunque potuto esimersi dall'allegare agli atti la medesima relazione, trattandosi di un documento del tutto necessario ed essenziale in relazione alle caratteristiche dell'intervento da realizzare (in tal senso deporrebbero inoltre le previsioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 in tema di norme tecniche per le costruzioni).

5.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento.

5.1.1. In punto di fatto va premesso che dall'esame degli atti di causa emerge la sicura assenza, fra gli allegati del progetto definitivo posto a base di gara, della relazione geologica.

Risulta infatti che gli allegati previsti dalla stazione appaltante fossero soltanto: *i*) la relazione generale al progetto; *ii*) la relazione geotecnica; *iii*) la relazione modellistica; *iv*) la relazione tecnica; *v*) la relazione paesaggistica.

Non era quindi presente agli atti la relazione geologica.

Ne risulta conseguentemente chiarito un aspetto in ordine al quale l'appellante lamenta che la stazione appaltante avesse ingenerato dubbi di sorta.

Difettando nell'ambito del progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica, non può conseguentemente ritenersi che tale obbligo sussistesse in attuazione del principio del c.d. 'parallelismo' fra i documenti tecnici predisposti dalla stazione appaltante e quelli da allegare a cura dei concorrenti (in tal senso i richiamati articoli 24, 26, 33 e 35 del d.P.R. 207 del 2010).

5.1.2. Non è irrilevante rammentare al riguardo che il comma 1 dell'articolo 26 del d.P.R. 207 del 2010, nell'indicare le relazioni tecniche e specialistiche da porre necessariamente a corredo del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità delle (dieci) relazioni ivi contemplate, ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione (e dall'esame dell'impugnato provvedimento in data 25 maggio 2017 emerge che il responsabile del procedimento avesse richiamato in modo espresso proprio il comma 1 dell'articolo 26, cit. a sostegno delle proprie determinazioni).

5.1.3. In disparte quanto appena rilevato, va qui richiamata la più recente giurisprudenza della Sezione secondo cui l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l'offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implicino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizioni che la relativa necessità sia

espressamente prefigurata nelle regole operative di gara (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1812).

La giurisprudenza in questione ha valorizzato (con particolare riguardo alle ipotesi in cui la documentazione posta a base di gara non contemplasse in modo espresso la relazione geologica) l'esigenza di non introdurre – anche in una cornice di compatibilità eurounitaria – obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione in assenza di una specifica e univoca previsione nell'ambito della *lex specialis* di gara (in tal senso: CGUE, sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 – *Pippo Pizzò*).

Essendo ormai acclarato che la stazione appaltante non avesse incluso fra gli allegati al progetto definitivo posto a base di gara la relazione geologica, non può conseguentemente ritenersi che la mancata produzione di analoga relazione da parte del concorrente potesse produrre l'effetto escludente invocato dall'appellante (e che, pertanto, risultasse illegittima la mancata esclusione di tale concorrente).

5.2. Anche tale motivo di appello deve dunque essere respinto.

6. Stante l'infondatezza dell'appello emerge altresì l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno già dichiarata infondata in primo grado e riproposta nella presente sede di appello.

Al riguardo ci si limita ad osservare che, stante l'infondatezza dell'impugnativa avverso la conferma dell'aggiudicazione in favore della Italbeton, non è ravvisabile nel caso in esame l'elemento oggettivo di una fattispecie foriera di danno.

7. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudio Contessa

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO